ACER MODENA
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Via Cialdini, 5 – 41123 MODENA (MO)
P.I. 00173680364 – C.F. 00173680364
Tel 059891011 – Fax 059891891
P.E.C. tecnico.acermo@pec.it - www.aziendacasamo.it

FASE	**Revisione APPALTO**
	# CAPITOLATO SPECIALE APPALTO Parte I - Oggetto, prezzo, forma, modalità riguardanti l'appalto
OGGETTO	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE CON REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO E LINEA VITA IN COPERTURA IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A* ***FIORANO*** *IN* ***VIA POLIZIANO 30, 32, 34, 36*** (Fg. 14 - Map. 184) D.G.R. 1297/2015 – Regione Emilia-Romagna
FINANZIAMENTO	Risorse proprie del Comune – Residuo canoni gestione E.R.P.
COMMITTENTE	**Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena**
PROPRIETA'	**Comune di FIORANO Modenense (MO)** Piazza Ciro Menotti, 1, 41042 Fiorano Modenese (MO) Partita IVA 00299940361
PROGETTISTA	<u>PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA</u> Ing. Paolo MONTORSI (ACER Modena) _____
RUP	<u>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u> Ing. Paolo MONTORSI (ACER Modena) _____
	MAGGIO 2017

INDICE

PREMESSA....3
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO....3
ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE....4
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO....5
ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO....5
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO....5
ART. 6 - GARANZIE....7
ART. 7 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE....8
ART. 8 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI....8
ART. 9 - UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI....8
ART. 10 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE....11
ART. 11 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO....20
ART. 12 - DIFESA AMBIENTALE....20
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....21
ART. 14 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO....21
ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI....21
ART. 16 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI, PENALITA’ IN CASO DI RITARDO....22
ART. 17 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI....22
ART. 18 - SUBAPPALTO....22
ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO....22
ART. 20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE....24
ART. 21 - PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI....24
ART. 22 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE....25
ART. 23 - CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMM.NE COMMITTENTE....25
ART. 24 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI....25
ART. 25 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE....25
ART. 26 - CUSTODIA DEI CANTIERI....25
ART. 27 - RISERVE DELL'APPALTATORE....25
ART. 28 - INVARIABILITA' DEI PREZZI....25
ART. 29 - CONSEGNA CERTICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI....25
ART. 30 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO....26
ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA....26
ART. 32 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA....26
ART. 33 - CONTO FINALE E COLLAUDO....26
ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI....27
ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE....28
ART. 36 - RIFERIMENTO NORMATIVO....28
ART. 37 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI E DEL CODICE ETICO....28

PREMESSA

Ai fini del presente contratto si intendono:

- per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- per Capitolato Generale, il “*Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici*” approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19-04-2000 n. 145, per gli articoli vigenti;
- per Regolamento, il regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per gli articoli vigenti.

Poiché l’appalto di cui al presente documento viene affidato nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19-04-2016 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” che abroga integralmente il D.Lgs. 163/2006 “*Codice dei Contratti*” ed in parte il D.P.R. 207/2010 “*Regolamento*”, si dà atto che, per il periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del suddetto D.Lgs. n. 50 del 2016, rimangono vigenti gli articoli del D.P.R. 207/2010 ai sensi dell’art. 216 del citato Decreto Legislativo.

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono costituenti parte integrale del contratto d’appalto e, pertanto, il presente CSA ne costituisce lo schema.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per l’intervento di **Manutenzione Straordinaria alle facciate esterne con realizzazione di isolamento a cappotto e linea vita in copertura in un edificio E.R.P. sito a Fiorano Modenese in via Poliziano 30, 32, 34, 36 e censito al N.C.E.U. al Fg. 14, Mapp. 184.**

L’intervento è finanziato nell’ambito del piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica promosso con Decreto-Legge n. 47 del 28 marzo 2014, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014.

L’opera in oggetto, ricompresa poi nel successivo programma di interventi ammissibili al finanziamento approvato dalla Regione Emilia Romagna con la Delibera di Giunta n. 1297 del 14 Settembre 2015 è stato poi finanziato con il provvedimento di concessione dei contributi della Giunta Regionale n. 299 del 7 Marzo 2016.

Sono comprese nell’appalto le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l’assistenza alle ditte fornitrici delle installazioni o le prestazioni non comprese nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo processo alla cui realizzazione si riferisce l’Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti di progetto sopracitati, che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera sulla base di altri disegni complementari e integrativi o per mezzo d’istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente, nonché eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici d’installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione dagli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, del D.Lgs. n. 81 del 09-04-2008 e dei documenti allegati.

ACER aderisce al Protocollo d’intesa in materia di appalti pubblici sottoscritto con le Amministrazioni Comunali e Provinciali e con le associazioni sindacali di categoria e le organizzazioni imprenditoriali, nonché a quello per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di Modena, che dovranno essere applicati nell’esecuzione dei lavori di cui al presente Appalto; entrambi sono visionabili e scaricabili dal sito *www.aziendacasamo.it* .

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. 19-04-2000, n. 145, l’Appaltatore si impegna ad eleggere domicilio sulla piazza modenese. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Amministrazione committente.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L’intervento, che interessa l’intero fabbricato individuato dagli elaborati (tutti i civici 30-32-34-36), si configura come una riqualificazione energetica ottenuta tramite la posa di rivestimento con materiale isolante (sistema “a cappotto”) delle superfici disperdenti verticali tra il piano primo e la copertura e orizzontali in corrispondenza del soffitto dei porticati di ingresso.

E’ altresì prevista l’installazione in copertura di sistema anticaduta linea vita.

I lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti:

1) **Montaggio del ponteggio** ricadente nelle specifiche proprie del progetto della sicurezza;

2) **Demolizioni e rimozioni** - fase A del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II:
   - Verifica supporti;
   - Prova a strappo;
   - Lavaggio edificio;
   - Rimozione lattonerie;
   - Rimozione griglie di ventilazione

3) **Ricostruzioni e manutenzioni** - fase B del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II:
   - Ciclo elastico c.c.a.;
   - Intonaco di rinzaffo-aggrappante;
   - Intonaco grezzo;
   - Cassette di raccolta
   - Pluviali
   - Prolungamento gocciolatoi logge

4) **Posa del sistema a cappotto** e dell’isolamento degli intradossi dei solai di piano primo nei camminamenti comuni - fase C del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II:
   - Prolungamento bancali finestre;
   - Isolamento a cappotto-posa isolante;
   - Isolamento a cappotto-profilo di arrivo;
   - Isolamento a cappotto-Impermeabilizzazione cappotto sottogronda;
   - Isolamento a cappotto-Posa del rasante;
   - Isolamento a cappotto-Posa della finitura;
   - Isolamento a cappotto-Sagomature
   - Progetto del colore;
   - Certificazioni

5) **Opere di completamento**, intese come lavorazioni accessorie, - fase D del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II:
   - Lattonerie;
   - Griglie di ventilazione;
   - Manutenzione portoni garages;
   - Tinteggio pareti in zone comuni;
   - Assistenza impianto elettrico

6) **Opere in copertura – linea vita** – fase E del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’Appalto, che <u>non potranno essere modificati</u>, dovranno rispettare le caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi e negli elaborati progettuali, come risulta dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al Contratto, di cui formano parte integrante, salvo più precise indicazioni che all’atto potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti/seguenti articoli ed i disegni allegati al Contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie d’opere comprese nell’Appalto.

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Il Contratto a base d’Appalto ammonta complessivamente a **€ 218.184,27** di cui:

- **€ 159.934,27** per lavori soggetto a ribasso d’asta,
- **€ 58.250,00** per oneri diretti della sicurezza facenti parte dei lavori.

L’importo di € 58.250,00 relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso d’asta.

La prestazione di cui al presente Appalto è fatta nell’esercizio d’impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26-10-1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Amministrazione.

I lavori in appalto sono assimilabili a quelli previsti nella categoria dei lavori “**OG 1 – Edifici civili ed opere connesse**”.

L’importo potrà variare in più o in meno entro i limiti di cui all’art. 12 del Capitolato Generale, senza che l’Impresa possa chiedere compensi di sorta o sospensioni dei lavori.

Tutte le altre spese ed imposte sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, con l'avvertenza che sugli atti relativi all’aggiudicazione o al contratto, loro dipendenti e conseguenti, sarà richiesta in caso d’uso la tassa fissa di registro per il disposto del D.P.R. 26-10-1972 n. 634 - art. 38.

ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente “**a corpo**” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti nessuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto - Titolo I (oggetto, prezzo, forma, modalità dell’appalto); in particolare esso **costituisce modello per lo “*Schema di contratto*” da redigersi con successivo atto nella declinazione degli articoli**;
- Capitolato Speciale d’Appalto - Titolo II
- il Capitolato Generale di Appalto delle opere pubbliche, che non si allega per brevità;
- gli Elaborati Grafici progettuali come da Elenco Elaborati dettagliato, allegato al progetto;
- l’Elenco dei Prezzi Unitari;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e relativi allegati (es. Cronoprogramma di Progetto);
- il Fascicolo Tecnico della Sicurezza, conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- il Cronoprogramma esecutivo, presentato dall'offerente aggiudicatario dell'appalto.

Non fa parte del contratto il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’Appaltatore in sede di gara.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano.

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro, dell’edificio esistente da demolire e del contesto abitato circostante, dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto, di avere adempiuto in ogni suo aspetto (controllo, verifiche, integrazioni e riduzioni) e quanto prescritto all’art. 119 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Dichiara, inoltre:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- di avere preso piena coscienza del suolo e della sua natura, di aver valutato le condizioni di portanza del terreno e la presenza delle falde freatiche;
- di avere valutato le condizioni di viabilità e di accesso all’area in oggetto, anche in relazione ai tempi di aggiudicazione e alla successiva fase di consegna dei lavori;
- di aver valutato la necessità di mantenere attivi e funzionanti i collegamenti pedonali e veicolari a servizio degli edifici presenti nel comparto durante l’esecuzione dei lavori, anche in forma temporanea, con collegamenti provvisori, in rapporto alle diverse fasi di lavoro;
- di avere valutato la coesistenza e la permanenza delle attività presenti nel contesto del comparto edificatorio;
- di aver valutato la necessità di mantenere attive e funzionanti tutte le reti tecnologiche (gas, luce, acqua, fognature, telefonia, tv, digitale) a servizio delle attività presenti nel comparto circostante durante tutta l’esecuzione dei lavori;
- di avere valutato le opere preesistenti e lo stato di fatto del fabbricato pericolante, ai fini della demolizione da eseguire;
- di aver controllato le ubicazioni e aver vagliato le modalità di conferimento alle discariche autorizzate presenti sul territorio;
- di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dell’offerta a corpo fatta;
- di aver attentamente esaminato le condizioni di fornitura da parte delle locali aziende erogatrici degli allacciamenti provvisori per cantiere per l’energia elettrica, acqua e fogne;
- di aver attentamente valutato le norme tecniche e procedurali prescritte nel locale regolamento edilizio;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale, gli elaborati di progetto, e quant'altro fornito atto a valutare l'appalto;
- di avere particolarmente esaminato il progetto esecutivo posto a base di gara;
- di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e realizzabile al prezzo di contratto;
- di assumere piena ed intera responsabilità in ordine all’esecuzione dell’opera;
- di riconoscere altresì che nell’importo di contratto sono comprese e compensate con il prezzo a corpo tutte le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa; sono compresi esplicitamente gli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza ed in generale per l’osservanza delle norme di sicurezza vigenti.
- di aver valutato, per le attività lavorative previste dall’intervento in oggetto, la presenza di arredi ed effetti personali di proprietà degli inquilini sfollati;
- di avere attentamente analizzato gli interventi delle fasi demolitorie anche in relazione al contenimento dell’inquinamento acustico;
- di operare in cantiere nel rispetto delle normative vigenti relative alla gestione dei rifiuti, provvedendo alla individuazione delle diverse tipologie di rifiuti ed alla loro corretta separazione; alla predisposizione in cantiere di idonee aree di stoccaggio o di contenitori per il loro deposito temporaneo; al loro allontanamento dal cantiere e conferimento alle idonee discariche.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente capitolato, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune, USL, VVF e aziende erogatrici dei servizi (es. AIMAG, ENEL, TELECOM, ecc) in cui si esegue l’appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- delle leggi e normative in materia ambientale;
- delle modalità di conferimento alle discariche autorizzate presenti sul territorio;

- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- dell’Elenco Prezzi Unitari allegato al contratto;
- dei disegni e degli elaborati di progetto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22-01-2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. Egli dovrà quindi:

- affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge, a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto medesimo;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 per quanto concerne l’iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni dell’art.5;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dall’art. 7 del citato Decreto e dalla Legge 10/1991.

Resta poi convenuto nell'accettazione dell'appalto da parte dell'Impresa aggiudicataria, così da far parte integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso trascritta:

"L'impresa, avendo preso piena conoscenza del luogo e della sua natura e delle condizioni di viabilità per l'accesso allo stesso, di come potervi intervenire ed il progetto esecutivo, riconosce il progetto perfettamente attendibile e realizzabile al prezzo di contratto, assumendo piena ed intera responsabilità, tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera.

L’Impresa riconosce altresì che nell’importo di contratto sono comprese e compensate con il prezzo a corpo tutte le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa; sono compresi esplicitamente gli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza ed in generale per l’osservanza delle norme di sicurezza”.

ART. 6 - GARANZIE

1) Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, deve costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto con le modalità e nella misure indicate dal comma 1 al comma 8 del richiamato articolo.

2) Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di legge.
L’appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010.

3) Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve prestare, prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i rischi (“*All Risks*”) di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore per l'importo di contratto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per l'importo di € 500.000,00.

EFFETTO CONSERVATIVO DELLE CAUZIONI

Ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile l’effetto conservativo delle cauzioni permarrà nel tempo qualora il ritardo per lo svincolo delle stesse cauzioni sia imputabile al contraente.

La Stazione Appaltante in caso di danno si rivarrà sull’Appaltatore sull’ulteriore danno che dovesse eccedere le garanzie.

ART. 7 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto d’Appalto;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- corrispondere le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;
- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione dei lavori;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione dei lavori;
- provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori;
- chiedere all’Appaltatore di attestare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;
- chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia d’igiene e sicurezza.

ART. 8 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei Lavori ai fini delle sicurezza è il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile dei Lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito all’effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà d’autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

ART. 9 - UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico - contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti edili ed impiantistici con compiti di Direttori Operativi e d’Ispettori di cantiere.

In particolare è affidato l’incarico della Direzione dei Lavori all’ACER di Modena che provvederà con propri funzionari nominati preventivamente alla consegna dei lavori.

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.

Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, d’interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e d’Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

- accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- eseguire controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
- effettuare la verifica della documentazione richiamata nell’allegato “A” (art. 28) da mantenere ed aggiornare a cura del direttore tecnico del cantiere;
- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
- coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
- svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
- redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale d’ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
- redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
- assistere ai collaudi;
- controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri d’alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore Operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;

- verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Funzioni, compiti e responsabilità dell’Ispettore di cantiere

L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

All’Ispettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che le forniture dei materiali siano conformi alle prescrizioni;
- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
- controllare l’attività dei subappaltatori;
- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti.

Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di Sicurezza per la Progettazione (CSP)

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato per il Committente dal Responsabile dei Lavori (art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) in sede di costituzione del gruppo tecnico di progettazione e sino al verbale di validazione del progetto esecutivo, deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori (CSE)

Il Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, designato per il Committente dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 10 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, oltre agli oneri di cui agli artt. 16 e 19 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000 e s.m.i.) e agli altri specificati nelle presenti condizioni esecutive, con le conseguenti responsabilità:

- conferire l'incarico di Direttore Tecnico di cantiere per conto dell'Impresa ad un ingegnere, un architetto, un geometra o perito edile nel caso che il titolare della stessa non fosse un tecnico laureato o diplomato. Il detto Direttore del Cantiere dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori stessi, dal loro inizio alla ultimazione e sarà, salvo diversa designazione, il responsabile della Sicurezza in cantiere. Il nominativo dello stesso dovrà essere notificato alla Direzione lavori;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ferme restando le responsabilità e le attribuzioni del Progettista e del Direttore dei Lavori delle opere strutturali, quali risultano dalla legge, l'Impresa è responsabile dell’esecuzione dell'immobile in oggetto con responsabilità del controllo preliminare di merito degli elaborati (anche con gli eventuali controlli metrici e di calcolo) nonché per gli aspetti connessi alla esecuzione dello stesso. L'Impresa potrà proporre, successivamente alla aggiudicazione, varianti al progetto strutturale; gli organi a ciò preposti dell’Amministrazione potranno approvarle purché non comportino modifiche architettoniche al progetto o aumenti del prezzo di contratto, rientrino nelle fattispecie previste dalla Legge ed a condizione che l'Impresa assuma totalmente l'onere dei calcoli, della relazione, dei disegni di variante e dell'ottenimento della eventuale autorizzazione sismica. Il tempo necessario per gli adempimenti di cui sopra non darà diritto, salvo casi particolari, ad un prolungamento del tempo contrattuale;
- redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dall’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; detto piano deve essere consegnato all'Ente e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto di appalto, per esservi unito, quale parte integrante dello stesso, ai sensi dell’art. 31 L. 109/94 e s.m.i. . Il piano sarà di volta in volta coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Entro le stesse scadenze l’Impresa redigerà e consegnerà le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Amministrazione. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- redigere <u>eventualmente</u> il Piano di Lavoro per i lavori di rimozione e di smaltimento dell’amianto; tale piano dovrà essere trasmesso all’ASP almeno 30 gg. prima dell’effettivo Inizio dei lavori.

  A) in merito al rispetto del piano di sicurezza e delle norme di sicurezza in generale, l’Appaltatore accetta quanto segue:
     - i provvedimenti assunti direttamente dal Coordinatore per l’Esecuzione, o dal Committente su proposta di questi, nel caso di gravi inosservanze ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono insindacabili e non possono far luogo, da parte dell’Impresa, a richiesta di danni, maggiori compensi, proroghe o altri benefici.

B) su proposta del Coordinatore per l’Esecuzione nel caso di inosservanze ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fatti comunque salvi gli altri provvedimenti di Legge, l’Amministrazione procederà ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento di quanto segnalato. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

- osservare le prescrizioni delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità o vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Ai sensi della L. 19.03.1990, n. 55, art. 18 comma 7, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata dall'Impresa prima dell'inizio dei lavori;
- trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
- attuare, come previsto anche dagli atti contrattuali, nei confronti dei lavoratori e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi di lavori per la zona e nella località ove essi si svolgono; essa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

- aprire una posizione specifica INPS e Cassa Edile di competenza, per il presente appalto, presso gli Enti territorialmente competenti;
- impegno ad estendere detto obbligo ai subappaltatori quando trattasi di subappalto di durata superiore ai 30 giorni;
- l'Impresa è responsabile verso la Amministrazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini il subappalto. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime l'Impresa delle precitate responsabilità.

A garanzia del rispetto delle norme sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ivi comprese le contribuzioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, ACER ha diritto di valersi sulle somme dovute all’Appaltatore per i lavori.

L’Amministrazione ha, ulteriormente, diritto di valersi della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate, con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- a semplice richiesta del Direttore dei Lavori, l'Impresa è tenuta a comunicare l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese precedente, ed il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.

L’Appaltatore, inoltre, si impegna a mantenere in cantiere la documentazione attestante il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di rifiuto e degli scarti delle lavorazioni derivanti dall’esecuzione dei lavori dell’appalto.

Preventivamente all’emissione di ogni S.A.L. e di ogni conseguente Certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto a consegnare alla D.L. le quietanze attestanti gli adempimenti sopradescritti.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a mantenere in cantiere la seguente documentazione attestante il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di rifiuto e degli scarti delle lavorazioni derivanti dall'esecuzione dei lavori dell'appalto:

- Formulario di Identificazione del Rifiuto, FIR;

- Registro carico/scarico (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) - (da dimostrare su richiesta in quanto mantenuti presso sede);
- Modello Unico di Dichiarazione, MUD, (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) - (da dimostrare su richiesta in quanto mantenuti presso sede);
- iscrizione ANGA - Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio;
- iscrizione ANGA - Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasportatore conto terzi (per la raccolta ed i trasporto, congiuntamente, trasporto sostanza pericolose ADR);
- Autorizzazione (Provincia o Regione) del sito di conferimento.

Il Responsabile di cantiere, o suo delegato, oppure, in assenza di entrambi, il Responsabile Legale o il Direttore Tecnico dell’Impresa, sono tenuti a controfirmare il giornale dei lavori di cui all’art. 182 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ad ogni richiesta del Direttore dei Lavori o dell’Assistente.

In occasione della firma, l’Impresa potrà verificare l’esattezza delle annotazioni riportate sul giornale ed aggiungervi, se lo ritiene, brevi annotazioni proprie;

- l'Impresa è tenuta al rispetto della normativa antimafia in base alle Leggi in vigore e segnatamente in base alla Legge 19.03.1990 n. 55, nonché dell'osservanza di quanto richiesto in materia dalla Amministrazione circa la documentazione da prodursi;
- nel caso che successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'Impresa perdesse la qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25-01-2000 e s.m.i., ovvero nel caso che nei confronti di alcuno dei soggetti individuati dalla Legge, venga certificata la sussistenza di procedimenti o provvedimenti per la applicazione di una delle misure di prevenzione antimafia, l'Ente avrà facoltà di chiedere la risoluzione immediata del presente contratto in danno dell’Impresa (art.10 L. 575/65 e art.3 L. 55/90);
- tutte le spese di contratto saranno a carico dell’Impresa e in particolare: le spese di redazione ed i diritti di stipulazione inerenti il contratto, quelle per imposte e tasse di bollo e registro nella misura dovuta a norma delle vigenti norme di legge in materia; le spese di stampa, comprese quelle del Capitolato Speciale, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni che debbono essergli consegnati a termini dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso della Amministrazione Appaltante. L'elencazione di cui sopra si intende esemplificativa e non tassativa;
- l’Impresa è tenuta alla trasmissione alla Direzione Lavori della documentazione sui materiali e manufatti da porre in opera, con congruo anticipo al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa le opportune valutazioni in ordine all’accettazione delle forniture. Ogni chiarimento richiesto anche da consulenti di fiducia dell’Amministrazione dovrà essere tempestivamente fornito;
- l’Impresa è tenuta a fornire, a proprie spese, la dovuta assistenza all’attività di prelievo, prove e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto a norma di legge (es. D.M. 14-01-2008 e s.m.i.), circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinato dalla D.L. il deposito presso il cantiere a cura dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la corretta conservazione.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Collaudatore delle strutture e degli impianti, gli operai e i mezzi d'opera, al fine di eseguire tutte le operazioni che il Collaudatore medesimo riterrà necessarie, compreso quindi quanto occorre per le prove di carico delle strutture.

Rimane pure a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per risistemare quelle parti dell'opera che fossero state alterate nella esecuzione di tali prove e verifiche.

Sono a cura e carico dell'Appaltatore tutte le pratiche e le domande, e le relative spese, necessarie per l'ottenimento di:

- permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico;
- autorizzazione all'esecuzione di passi carrai su pubbliche Vie, temporanei o permanenti, compresi gli eventuali oneri per la prescritta segnaletica;
- permessi per scavo di pozzi o allacciamenti temporanei per fornitura di acqua ed energia elettrica ad uso cantiere;
- allacciamenti temporanei per scarico su rete pubblica fognaria;
- allacciamenti temporanei per reti telefoniche;
- allacciamenti temporanei per rete adduzione acqua;

- allacciamenti temporanei per rete elettrica.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne l'avvenuto espletamento alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni delle Aziende erogatrici, del competente Servizio Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali, e del Comune, inerenti ai materiali ed alle modalità esecutive per la realizzazione dei lavori, degli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, del gas e delle fognature, delle opere strutturali ecc..

Inoltre l'Appaltatore è soggetto all'onere del ripristino, a proprie spese, delle opere di urbanizzazione pubblica che possa aver danneggiato nell'esecuzione dei lavori. Il ripristino sarà effettuato nei tempi e con le modalità ordinate dalla D.L.;

- l’Impresa è tenuta alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera e alla recinzione dello stesso secondo quanto verrà richiesto dalla D.L., nonché alla pulizia e alla manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione;
- accesso al cantiere - l’Impresa è tenuta al mantenimento del libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, senza pretendere per questo compensi aggiuntivi;
- la costruzione entro il recinto del cantiere e nel sito che sarà designato dalla Direzione Lavori, la manutenzione ed il funzionamento di un locale ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredato, illuminato e riscaldato a seconda delle richieste della D.L.;
- la fornitura, posa e aggiornamento di una tabella indicatrice dell'opera e delle informazioni, delle dimensioni minime di m. 1,00x2,00 secondo il modello e le indicazioni fornite dalla D.L., da collocarsi nella posizione indicata dalla D.L. medesima con opportuni e idonei fissaggi. La tabella indicatrice dovrà essere installata entro 5 giorni dalla consegna dei lavori.

L’Impresa è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al drenaggio dalle acque provenienti derivanti dall’attività di cantiere e per le acque piovane nella fase di manutenzione del fabbricato al fine di dare e mantenere asciutti scavi e cavi per tutto il tempo necessario ad eseguire le opere. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri e i consumi, elettrici, scarico in reti, ecc. in conseguenza delle azioni di drenaggio e pompaggio delle acque derivanti dalle fasi operative di esecuzione dei lavori.

L’Impresa è tenuta a provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla protezione della struttura dall’acqua piovana nel corso dell’opera.

L’Impresa è tenuta a provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situato all'interno del cantiere, o a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Sono a carico dell’Impresa inoltre:

- la fornitura in opera e la manutenzione di cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti ove risulti necessario e quanto altro potrà occorrere a scopo di sicurezza delle persone e cose;
- l'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie;
- provvedere, su richiesta della D.L. alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori;
- la fornitura di acqua potabile, dei necessari apprestamenti igienici e ricoveri necessari per gli operai addetti ai lavori;

- la pulizia dei locali in cui sono in corso i lavori, col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze; la pulizia finale dei locali e degli spazi esterni realizzati;
- il mantenimento fino all'ultimazione dei lavori della funzionalità degli impianti e degli scarichi il cui tracciato interessi in qualche misura il cantiere. E’ fatta salva l’esecuzione di allacciamenti provvisori, derivazioni, interruzioni momentanee del servizio, il tutto però secondo tempi e modalità approvate dalla Direzione Lavori. E’ inoltre a carico dell’Impresa l’approntamento di percorsi protetti e di tutte le opere occorrenti per garantire il transito e l’accesso sicuro, sia privato che pubblico in tutti i casi in cui sia necessario;
- la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante secondo le modalità di cui all'art. 22 della Legge 13-09-1982 n. 646. L’appaltatore assume espressamente a proprio carico le spese per furto o danneggiamento. Resta espressamente inteso che l’onere di guardia e sorveglianza è dovuto fino al rilascio del Certificato di Abitabilità;
- l'Appaltatore assume espressamente a proprio carico le spese per la custodia, la buona conservazione e manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di consegna alla stazione appaltante; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;
- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori;
- provvedere al rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/08, per gli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, del gas ed in genere per tutti quelli per i quali sia prescritto dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data della gara d'appalto (vedi art. 29 del presente Capitolato);
- consegnare all’Amministrazione, ad avvenuta ultimazione lavori, i disegni esecutivi degli impianti cosi come realizzati (elettrico, tv, telefonico, termico, idrico, gas, ecc.) con la indicazione esatta della dimensione delle canalizzazioni dei passaggi e di quant'altro necessario per l'esatta individuazione degli stessi, e lo schema esecutivo quotato delle reti delle fognature;
- **provvedere al rilascio – consegna della certificazione di realizzazione del sistema a cappotto secondo le specifiche ETA o analoghe rilasciate dall’azienda produttrice del cappotto stesso;**
- sgomberare il cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori dei materiali, mezzi d’opera ed impianti. Nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori edili ed il rilascio del Certificato di Collaudo, l'Impresa è obbligata ad eliminare a proprie spese - su semplice richiesta della Stazione Appaltante - tutti gli inconvenienti alla costruzione ed agli impianti attribuibili a cattiva esecuzione delle opere, nonché a fornire le documentazioni ancora mancanti e provvedere a qualunque adempimento che fosse ancora necessario per dare l’opera finita, funzionante e perfettamente fruibile. Gli inconvenienti che per la loro natura impediscono l'utilizzo degli alloggi e/o degli immobili e possono comportare danni ai vicini, disagi e pericolo per gli utenti (rottura di tubazioni impianti, mal funzionamento di apparecchiature elettriche e caldaie, perdite di gas o altro) vanno eliminati entro la prima giornata lavorativa successiva all'avvenuta segnalazione scritta. Gli inconvenienti che non hanno carattere di urgenza dovranno essere eliminati entro quindici giorni dalla loro segnalazione scritta. Per i mancati adempimenti sarà dato congruo termine.

Nel caso in cui la Direzione lavori constatasse la mancata esecuzione delle richieste riparazioni entro i tempi sopra stabiliti, potrà, senza ulteriori formalità, ordinarne l'esecuzione in danno dell’Impresa, a valere sulle somme ancora da pagarsi, anche già liquidate, nonché, ove occorresse, della cauzione. L’Impresa non potrà eccepire sulla opportunità, sulle modalità esecutive e sul costo dei lavori di riparazione ordinati dalla Direzione lavori se non con memoria scritta che deve pervenire alla Stazione appaltante entro gli stessi termini sopra indicati per l’eliminazione degli inconvenienti.

L'Impresa può preventivamente delegare Ditte artigiane di propria fiducia operanti nelle vicinanze del cantiere e che possano essere utilizzate dall'Ente in caso di necessità quando la stessa non possa garantire l'intervento urgente richiesto.

L’Impresa dà atto che il computo dei tempi per i pagamenti degli acconti e del saldo decorre dalla data di constatazione dell’avvenuta completa riparazione di tutti i danni ed inconvenienti.

La Direzione lavori ha facoltà di assicurare l’adempimento degli obblighi elencati nel presente articolo operando trattenute sui pagamenti in acconto o a saldo, nella misura percentuale che riterrà opportuna e previa

diffida ad adempiere risultata inefficace. Dette trattenute saranno impiegate a totale discrezione della D.L. per assicurare gli adempimenti contestati, senza alcun obbligo di rendicontazione o di restituzione di somme residue;

- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- garantire la presenza in cantiere in forma continuativa delle scritture di cantiere;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo
  - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
  - mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
  - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
  - affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
  - fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori in qualsiasi momento i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico – professionale;
  - rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro;

- di accettare che qualora vengano apposti lungo la recinzione cartelli pubblicitari, su semplice richiesta della Stazione Appaltante in concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, gli introiti saranno in esclusiva riscossi dalla Stazione Appaltante o da altro soggetto da questa indicato.

In materia di rischi connessi al ritrovamento di ordigni bellici inesplosi la Stazione Appaltante ritiene, sulla base di mappe e in relazione all’ubicazione dell’area, di poter escludere ogni ragionevole probabilità di rinvenimenti; in ogni caso l’Impresa dovrà operare con le cautele del caso.

L’impresa deve accertare, prima dell’inizio e durante l’esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l’Impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l’assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni o altro. L’Impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità.

L’Appaltatore è tenuto altresì a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (es. AIMAG, HERA, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

Tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art. 5 del Capitolato Generale.

I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d’arte.

Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori.

È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti più appaltatori, il Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all’appalto di maggiore importo, ha la responsabilità del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica del lavoratori di tutte le restanti ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti dall’art. 224 del Regolamento nelle operazioni di collaudo.

Sono a carico della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010, gli oneri relativi a tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge, ovvero previsti nel Capitolato Speciale, disposti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore. L’Appaltatore è tenuto a prestare a proprie spese la dovuta assistenza nelle fasi di prelievo, prove e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto a norma di legge (es. D.M. 14-01-2008 e s.m.i.), circa l'accettazione dei materiali stessi.

Compete sempre alla Ditta esecutrice lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.

A lavori ultimati, l'Appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi.

Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'Amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale.

Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, secondo le indicazioni della D.L Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico.

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori, prima dell’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori, triplice copia cartacea del progetto dell’opera come realmente eseguita (disegni *as-built*), delle certificazioni e schede tecniche dei prodotti impiegati, oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato .DWG o .DXF per i disegni, in formato .DOC o .RTF per le relazioni) con l’esatta posizione ed identificazione di tutti i componenti impiantistici posti in opera, in relazione alla Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008. Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal Direttore Tecnico dell’Impresa.

Sarà a carico dell’Appaltatore la stipula di polizza decennale a garanzia assicurativa o bancaria di ogni vizio o difetto di fornitura e posa, con rimpiazzo parziale/totale del sistema di isolamento a cappotto previsto, sottoscritta e consegnata prima della rata di saldo con beneficiario ACER.

In caso di inadempimento si stabilisce fin d’ora che sarà applicata una penale del valore del 1,0% (uno virgola zero per cento) dell’importo contrattuale. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell’Appaltatore e/o **dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali**.

Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nei prezziari regionali.

DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'Impresa (art. 43 del D.P.R. 207/2010) deve presentare, contestualmente al Piano Operativo della Sicurezza (ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e comunque prima dell'inizio dei lavori:

- **un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1 del Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.**

Detto programma esecutivo dovrà essere strettamente correlato al Piano di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni redatto dall’Amministrazione; nel caso in cui le previsioni dei due documenti divergessero in modo significativo a giudizio del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, è onere dell’Impresa presentare contestualmente una coerente proposta integrativa del Piano di sicurezza.

Il programma esecutivo è documento contrattuale.

- **un piano di qualità sviluppato nel rispetto dei requisiti UNI – EN – ISO 9001:2008 che ricomprende la previsione, pianificazione e programmazione delle condizioni, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera, e delle fasi delle attività di controllo da svolgersi durante l’esecuzione dei lavori diversificato nell’aspetto costruttivo e nell’aspetto attuazione sicurezza.**

L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori anche diversamente, purché a giudizio della Direzione Lavori ciò non pregiudichi gli interessi della Amministrazione e la buona riuscita delle opere entro il termine contrattuale.

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi oltre ai maggiori costi documentabili.

Nel ritardo che si verificasse per qualsiasi causa nella libera disponibilità dell'area, o dell’immobile oggetto dell’intervento, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione e chiedere maggiori compensi, ma avrà diritto ad una proroga all'ultimazione dei lavori di durata pari al ritardo verificatosi.

Eventuali sospensioni dei lavori di qualunque durata, dovute a causa non prevedibili, non daranno all'Impresa appaltatrice diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Direttore Tecnico dell’Impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore.

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità.

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:

Fanno carico all’Appaltatore l’osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori previste dalle seguenti norme:

- D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico Sicurezza;
- D.P.R. 302/56 “*Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali*”;
- D.P.R. 459/96 “*Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine*”;
- D.Lgs. 475/92 “*Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale*”;
- L. 37/08 “*Norme per la sicurezza degli impianti*” (e relativo regolamento di attuazione).

<u>OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL’INIZIO DEL LAVORI</u>

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare l’appaltatore ha l’obbligo di verificare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante del contratto di appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni minime previste dall’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

<u>OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI</u>

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l’osservanza di:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell’ipotesi di Associazione Temporanea di impresa o Consorzio, detto obbligo incombe all’Impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.

SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose**, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE PREORDINATI ALL’INIZIO DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 comma 10 del Regolamento, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare all’Amministrazione appaltante il programma per l’esecuzione delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato dall’Amministrazione. Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall’Amministrazione appaltante.

Il programma approvato non vincola l’Amministrazione appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori: esso è impegnativo invece per l’Appaltatore, cui incombe l’obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

L’Impresa dovrà inoltre installare entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di m. 2,00 (larghezza) x m. 3,00 (altezza).

ART. 11 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

ART. 12 - DIFESA AMBIENTALE

CLAUSOLA AMBIENTALE

“*La gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri edili è affidata integralmente all’Impresa aggiudicataria, la quale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimane produttore, detentore e possessore dei rifiuti e deve operare nel rispetto delle vigenti norme ambientali. Su tale soggetto incombe pertanto l’onere di provvedere a tutte le fasi della gestione dei rifiuti, comprese tutte le attività prodromiche alla formazione dell’eventuale deposito temporaneo, a nulla valendo distinzioni relative all’iniziale produttore dei materiali e delle sostanze che andranno a costituire il deposito temporaneo stesso. Nel caso di rinvenimento, nel corso dei lavori, di rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità non prevedibili in sede di progetto, l’Impresa, nel darne sollecita comunicazione alla stazione appaltante, deve immediatamente provvedere alle idonee misure di messa in sicurezza dei luoghi ed alle corrette procedure tecnico-amministrative per poter proseguire con l’appalto*”.

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- evitare l’inquinamento con l’emissione di sostanze nocive nell’atmosfera;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di materiali contaminati o di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.

I rifiuti prodotti all’interno dei cantieri dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).

L’Appaltatore si impegna, inoltre, nell’ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della “zanzara tigre” ad evitare la formazione di raccolte d’acqua rimuovendo tempestivamente ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all’interno dei cantieri.

La ditta appaltatrice mantiene, nel corso dell’opera, la documentazione apposita che deve rendere disponibile ad ACER in ogni momento che provvederà all’effettuazione di controlli anche a campione sull'effettivo rispetto degli impegni contrattuali in materia di legislazione sull'ambiente.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

ART. 14 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio dopo la stipula del formale contratto.

La consegna ordinaria dei lavori dovrà avvenire non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, in via d’urgenza, anche prima della stipula del contratto, subito dopo l’aggiudicazione.

L’effettivo inizio dei lavori dovrà avvenire in tutti i casi non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Ente appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- riconsegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento validato dall’Amministrazione appaltante, con eventuali proposte migliorative;
- il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008;
- il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
- il nominativo del Responsabile della sicurezza all’interno del cantiere;
- fotocopia del registro degli infortuni;
- modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
- fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall’ente di appartenenza;

- segnalazione a AIMAG (o HERA) o ad altri Enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque, gas, reti fognarie ecc. per lavori prossimi alle stesse;
- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

Ad inizio dei lavori, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, l’Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE di Modena, fornendo l’elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso di esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell’esecuzione, secondo gli elaborati di progetto.

ART. 16 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI, PENALITA’ IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori della prima consegna viene stabilito in **214** (**duecentoquattordici**) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La dizione "*giorni naturali e consecutivi*" si intende nel senso che non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi interruzione che dovesse eventualmente verificarsi nell'esecuzione dei lavori, a qualunque motivo fosse imputabile, anche per le sospensioni dovute al normale andamento climatico-stagionale, per scioperi, serrate, scarsa reperibilità dei materiali, chiusure ferie, etc..

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compresi tutti gli adempimenti formali (garanzia assicurativa o bancaria decennale, certificati di conformità consegnati ed approvati dalla D.L., pratica ISPESL, collaudo ascensore, ecc.) e lo smantellamento del cantiere con relativa pulizia delle aree.

L’Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell’apposito verbale.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’$1^0/_{00}$ (uno per mille) dell’importo contrattuale.

La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui in precedenza, e con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla consegna degli stessi, e nella ripresa dei lavori conseguente ai verbali di sospensione e di ripresa, nonché nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento), pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell’Appaltatore dovessero derivare.

ART. 17 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L’impresa ha diritto ad una anticipazione del prezzo, pari al **20%** (venti per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunga la percentuale del **45%** (quarantacinque per cento) dell’importo di contratto.

Il Certificato di Pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto sarà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori. Dalla emissione del SAL, il relativo pagamento verrà effettuato previa acquisizione da parte della Stazione appaltante del documento attestante la regolarità contributiva dell’Impresa (DURC).

La disposizione di liquidazione sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal Certificato di Pagamento. L’emissione del mandato di pagamento avverrà nei successivi 30 (trenta) giorni. La richiesta della emissione del DURC sospende i suddetti termini di pagamento.

La riscossione potrà avvenire secondo le modalità richieste dall’Appaltatore tramite Tesoreria, entro il termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente con l’Istituto Bancario affidatario.

Quando, per motivi indipendenti dell’Impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, verrà effettuato uno Stato di Avanzamento Lavori ed emesso un relativo Certificato di Pagamento di un acconto degli importi maturati fino a quel momento (art. 141 comma 3 del Regolamento).

Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.

L’importo complessivo dei pagamenti in acconto non potrà superare il **90%** (novanta per cento) dell’importo dei lavori eseguiti e senza che per ciò l’Appaltatore possa avanzare richiesta di interessi per ritardati pagamenti e/o altro, la rata di saldo corrispondente al rimanente **10%** (dieci per cento) dell’importo dei lavori eseguiti verrà corrisposta ad emissione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di garanzia fidejussoria da prestare nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo del pagamento da parte dell’Impresa appaltatrice delle retribuzioni ai lavoratori si procederà ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale.

Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale Documento attesti l’irregolarità contributiva dell’Appaltatore e/o delle eventuali Imprese subappaltatrici, l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, ciò senza che l’Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi. Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni della richiesta di certificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’Impresa sarà presunta in regola.

Tutti gli obblighi di cui sopra gravano comunque sull’Appaltatore in forza del contratto e del presente Capitolato.

Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarità contributive da parte dell’Appaltatore o dei Subappaltatori, l’Amministrazione provvederà comunque ad approvare il certificato di regolare esecuzione/collaudo e depositerà le somme dovute “in favore di chi spetta” mediante deposito, non provvedendo allo svincolo della cauzione.

La proposta economica offerta dall’Appaltatore, redatta in fase di gara ed esplicitata nell’offerta prezzi unitari, non determina modifiche alle percentuali di pagamento stabilite ed elencate nel presente Capitolato, pertanto la contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo le percentuali di seguito riportate da applicarsi all’importo di contratto, con la facoltà della Direzione Lavori di parametrare al quantitativo complessivo e al prezzo di cui al computo metrico di progetto, le lavorazioni parzialmente eseguite.

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza saranno computati e liquidati in proporzione al valore degli Stati d’Avanzamento dei Lavori.

Num.	Incidenza %	per opere computate nelle CATEGORIA	eventuale frazionamento	definizione delle tempistiche dell’eventuale frazionamento
001	4,164%	Ripristini	-	-
002	76,046%	Isolamenti	-	-
003	6,310%	Tinteggi	-	-
004	13,480%	Lattonerie	-	-
005	*0,000%*	*Sicurezza*	*oneri computati e liquidati in proporzione al valore di ciascun SAL*	
	100,00%	TOTALE CATEGORIE		

ART. 20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell’Amministrazione, del vigente Regolamento di contabilità e della L. 136/2010 e s.m.i..

Prima della stipula del contratto l’Appaltatore è tenuto a notificare alla Stazione Appaltante la persona o le persone autorizzate a riscuotere o gli estremi dell’istituto bancario e del conto corrente presso il quale dovranno essere effettuati i bonifici di pagamento.

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Committente per pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell’art. 3 del Capitolato Generale.

L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le normative in essere circa la regolarità contributiva agli enti previdenziali ed infortunio, parimenti ACER non procederà ai pagamenti fino all’adempimento di quanto previsto in materia.

L’Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010 n. 136 e ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza Commissariale Regione E-R n. 119/2013 (“*Tracciabilità finanziaria*”).

L’Appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena – della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I contratti fra Appaltatore e subappaltatori/subcontraenti dovranno contenere le seguenti clausole:

a) *L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.*
b) *L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
c) *L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).*

L’Appaltatore deve impegnarsi a trasmettere alla Stazione appaltante, ai sensi del D.L. n. 83/2012, disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’Appaltatore, asseverazione prestata da CAF Imprese o da Professionisti abilitati, la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

In alternativa alla presentazione di asseverazioni si ritiene valida la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – con cui l’Appaltatore e il subappaltatore attestano, per i rispettivi ruoli, l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del D.L. n. 185/2008) oppure la disciplina del *reverse charge*;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

ART. 21 - PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI

L’Impresa dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento compiuto nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o sub-affidatario con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e certificato DURC in originale o copia autocertificata con data di emissione relativa al mese precedente della data di pagamento.

Per il pagamento di ciascun SAL (tranne il primo) sarà necessario che l’Amministrazione sia in possesso delle liquidazioni riferite al SAL precedente.

Il ritardo o la mancata trasmissione della suddette fatture/certificazioni costituisce motivo per sospendere i pagamenti allora dovuti, a tempo indeterminato, senza che l’Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

ART. 22 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contratto stesso, sono a totale carico dell’Appaltatore, come previsto dall’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

ART. 23 - CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMM.NE COMMITTENTE

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e, comunque, qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola dell'arte, l'Appaltatore e il Direttore Lavori ne daranno comunicazione al Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore non si potrà rifiutare di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini dell'Amministrazione committente, riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, disciplinato dall'art. 190 del Regolamento.

ART. 24 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da valutarsi a discrezione della DL sulla base del listino ACER o di altro listino ufficiale (es. Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Modena, ecc.) o di preventivi specifici o analisi dei prezzi di mercato.

ART. 25 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi dei danni stessi.

ART. 26 - CUSTODIA DEI CANTIERI

Per l'eventuale custodia dei cantieri dovrà osservarsi l'art. 22 della Legge 03-09-1982, n. 646.

ART. 27 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà di sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate o ordinate.

Si applicheranno comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191 e 201 del Regolamento, e l’art. 32 del Capitolato Generale.

ART. 28 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi dell’offerta si intendono fissi ed invariabili.

ART. 29 - CONSEGNA CERTICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI

Entro il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità di cui al precedente art.10 (*Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore*) compreso la polizza bancaria o assicurativa sul sistema cappotto.

Decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla ultimazione lavori, l’Amministrazione provvederà autonomamente all’acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell’Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 30 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere; resta nella facoltà dell’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell’art. 230 del Regolamento.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni e i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte dell'Amministrazione committente.

Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dal D.L., con comunicazione scritta si procederà d’ufficio e le spese saranno addebitate all’Impresa, detraendole dall’importo della successiva liquidazione. E’ a carico dell’Impresa anche la riparazione di tutti i danni che colpiscano le opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

Qualora l’Amministrazione abbia necessità di occupare e/o utilizzare l’opera, in tutto o in parte, immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del Collaudo, procederà alla presa in consegna anticipata, con facoltà d’uso, con le modalità previste dall’art. 230 del Regolamento.

Rimangono a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, a norma degli artt. 26 e 30 del presente Capitolato, e le responsabilità di cui alla normativa vigente.

ART. 32 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Si procederà al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o più delle condizioni di cui all'art. 215, comma 4, del Regolamento.

ART. 33 - CONTO FINALE E COLLAUDO

Alla data di ultimazione dei lavori, l'Amministrazione committente eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di 30 (trenta) giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.

Il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori, verrà emesso entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori. Il collaudo sarà conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e in ogni caso successivamente alla verifiche termografiche dell’edificio e alla attestazione energetica dell’organismo abitativo sulla base dei riscontri effettuati.

Se in sede di collaudo venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato a eseguire i lavori in modo da consegnarli finiti e a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, l'Amministrazione committente farà eseguire da altra Ditta i lavori contestati, addebitandoli all'Appaltatore, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero danni a altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto al loro ripristino a regola d'arte, oppure alla rifusione delle spese comunque sostenute dall'Amministrazione committente qualora questa preferisse fare eseguire dette opere da altra ditta.

L'Amministrazione committente non dovrà comunque restare gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno l'Appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Con l'approvazione dei collaudi si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1) La Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con preventiva messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
   a) frode nell’esecuzione dei lavori;
   b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dai relativi provvedimenti;
   c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
   d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
   e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
   f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma;
   g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
   h) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
   i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai Piani di sicurezza facenti parte integrante del contratto, e alle ingiunzioni fatte al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
   j) inottemperanze delle prescrizioni contenute nel Protocollo d’intesa in materia d’appalti sottoscritto tra ACER e Prefettura (art. 4 del Protocollo);
   k) mancato rispetto delle clausole sulla difesa ambientale e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
   l) gravi irregolarità nella salvaguardia dell’integrità dell’ambiente.

Le parti convengono, inoltre, che costituiscono gravi inadempimenti, e quindi possibile causa di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore, con applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le seguenti circostanze, qualora imputabili all’Appaltatore:

- ritardo di oltre 2 (due) mesi nell’esecuzione dei lavori rispetto al programma esecutivo dei lavori;
- ritardo di oltre 2 (due) mesi dalla data del verbale di ripresa dei lavori;
- abbandono o sospensione ingiustificata dei lavori per oltre 1 (uno) mese.

2) Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta all’Appaltatore nella forma dell’Ordine di Servizio o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente si farà luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, oppure, in mancanza di questi, in presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per l’eventuale riutilizzo, e alla determinazione del relativo costo.

5) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Committente, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o, comunque, approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo.
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
   b.I) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
   b.II) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con l’importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
   b.III) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante, per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, della maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto nel contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l’arbitrato gli art. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 36 - RIFERIMENTO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19-04-2000, n. 145: "*Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL. PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11-02-1994, n. 109 e successive modifiche*” e al D.P.R. n. 207/2010 (*Regolamento*), per le parti vigenti.

ART. 37 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI E DEL CODICE ETICO

L’Impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare degli art.10 (*Funzioni, compiti e responsabilità dell’appaltatore*), art.12 (*Difesa ambientale – capoverso clausola ambientale*), art.15 (*Consegna e inizio dei lavori*), art.19 (*Pagamenti in acconto*), art.20 (*Modalità di pagamento e riscossione*), art.21 (*Pagamenti ai subappaltatori*), art.29 (*Consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti*), art.30 (*Manutenzione delle opere sino al collaudo*), art.33 (*Conto finale e collaudo*), art.34 (*Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori*).

L’Impresa dichiara altresì di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e di avere preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione, adottato da ACER ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La controparte garantisce pertanto che, nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da ACER, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa della società.

Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e Gestione nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., legittimano ACER a risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall’esito dello stesso.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della controparte per le eventuali perdite, i danni diretti ed indiretti e le spese derivanti ad ACER dalla violazione dei principi e disposizioni di cui sopra.

L’Impresa dichiara altresì di accettare, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali, sotto richiamate:

- *Tracciabilità finanziaria*
  L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010.
  L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
  Nell’ipotesi di violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:
  a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.a.;
  b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.
- *Clausola antimafia*
  a) il privato risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa la documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
  b) l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte;
  c) l'appaltatore si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione.

Per accettazione: _____

(Timbro e Firma dell’Impresa)